



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

OGGETTO: Accordo con la Conferenza Episcopale Piemontese per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di proprietà di enti ecclesiastici.

Visto il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Viste in particolare le disposizioni dell'art. 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, relative alla verifica dell'interesse culturale;

Visto il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 25 gennaio 2005 con cui si definiscono criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'Accordo tra il Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana, relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli Enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili, sottoscritto in data 8 marzo 2005;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 25 gennaio 2005 demanda alle Direzioni Regionali il compito di definire - tramite intese con i soggetti richiedenti - le modalità della verifica dell'interesse culturale dei beni immobili, con particolare riguardo alle modalità di utilizzo del relativo modello informatico, ai tempi di trasmissione delle richieste ed alla loro consistenza;

Considerato altresì che il punto 1 dell'Accordo stabilisce che i Direttori Regionali sottoscrivano tali accordi, di cui si precisa che debbano essere relativi alla quantità, ai criteri di priorità ed alla periodicità dell'invio delle richieste, con i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali;

+ P.C.R.
ms

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

Tutto ciò premesso e considerato

Tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, rappresentata dal Direttore Regionale dr. Mario Turetta e la Conferenza Episcopale Piemontese, rappresentata dal Presidente della Conferenza Episcopale Piemontese, cardinale Severino Poletto,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La Conferenza Episcopale Piemontese interviene al presente accordo previa intesa con i Vescovi Diocesani della Regione Ecclesiastica piemontese, con i Superiori Maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio maschili e femminili del Piemonte (o delle articolazioni piemontesi delle stesse). Tali istituzioni sono proprietarie di numerosi beni immobiliari situati nella Regione Piemonte la cui esecuzione risale a oltre cinquant'anni, sottoposti pertanto ai disposti del D. Lgs 22 gennaio 2004, n 42. Il censimento di tali beni è ad oggi in corso.

Art. 2

In ottemperanza ai disposti di legge citati in premessa ed a seguito della definizione dell'Accordo anch'esso citato in premessa, le Curie Diocesane si impegnano a predisporre – per tramite dei competenti Uffici incaricati dei beni culturali ecclesiastici - le richieste di verifica dell'interesse dei beni immobili degli enti ecclesiastici siti nel proprio territorio utilizzando un software appositamente predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana, conformemente alle indicazioni del Decreto 25 gennaio 2005. Limitatamente agli edifici di culto, la documentazione fotografica richiesta è limitata a due scatti, l'uno dell'esterno, l'altro dell'interno.

Si impegnano quindi a trasmettere dette schede in formato cartaceo ed elettronico, unitamente alla richiesta di verifica, all'incaricato per i Beni Culturali della Conferenza Episcopale Piemontese.

Art. 3

L'incaricato per i Beni Culturali della Conferenza Episcopale Piemontese si impegna a trasmettere, entro la prima settimana di ogni mese – le schede compilate secondo le cardinalità e le priorità di cui al successivo art. 5 sia in formato elettronico, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici, sia in formato cartaceo – comprensivo di stampa a colori della documentazione fotografica – alla Direzione Regionale, con modalità che prevedano avviso di ricevimento.

+ P.C.P.


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

Art. 4

L'avviso di ricevimento costituisce avvio del procedimento. Dalla data di ricevimento scatteranno i tempi di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2005

Art. 5

Per consentire l'agevole svolgimento del procedimento ed una efficace azione di verifica e valutazione, la Conferenza Episcopale Piemontese si impegna a trasmettere gli elenchi corredati di schede descrittive secondo un programma che consenta da un lato la rapida verifica dell'interesse di quei beni per cui tale procedura è necessaria in via d'urgenza, e dall'altro il sistematico completamento di un censimento dei beni immobili presenti nella Regione.

A tal fine la Conferenza Episcopale Piemontese si impegna, per tramite dell'incaricato per i Beni Culturali a trasmettere gli elenchi completi di schede descrittive secondo i seguenti criteri di priorità:

beni a rischio di perdita totale;

beni per cui è previsto l'inserimento in piani di alienazione;

beni di prossimo restauro e/o destinati alla locazione;

A tal fine la Conferenza Episcopale Piemontese si impegna a trasmettere e la Direzione Regionale a verificare, ogni mese un singolo elenco che descriva non più di trenta beni.

Particolari casi d'urgenza che comportino modifiche a tale cardinalità verranno considerati di volta in volta.

La realizzazione del censimento di cui all'art. 1 non pregiudica l'elenco mensile di trenta beni da verificare di cui al presente articolo.

Art. 6

La Direzione Regionale, secondo i disposti dell'art 3 del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2005 provvederà alla istruttoria del procedimento di verifica entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'elenco. Concluso questo, provvederà ad inserire i dati risultanti dalla verifica nel database centrale, emanerà i provvedimenti di interesse e provvederà a notificarli all'incaricato per i Beni Culturali ed all'Ente proprietario secondo i disposti dell'art. 15 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed alla loro trascrizione nei registri immobiliari

Art 7

La concessione delle password d'accesso al sito web www.benitutelati.it avverrà secondo quanto disciplinato dai punti 4-7 dell'Accordo citato in premessa.

Art. 8

Avverso la dichiarazione di cui all'art. precedente l'Ente potrà ricorrere secondo le modalità descritte dall'art. 16 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

+P.C.P.
ew

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

Art. 9

Al fine di monitorare il buon andamento del presente accordo, si provvederà a una verifica nella sede degli incontri periodici programmati della Commissione Paritetica Regionale.

Art. 10

Conformemente a quanto convenuto al punto 8 dell'Accordo citato in premessa, il presente accordo si applica *ad experimentum* fino all'8 marzo 2006.

Torino, li 26 agosto 2005



Il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte
Dott Mario Turetta

Il Presidente della Conferenza Episcopale Regionale piemontese
Cardinale Severino Poletto